



**CITTA' DI GIAVENO**  
*Città Metropolitana di Torino*

**ORGANO TECNICO COMUNALE**

**COMUNE DI COAZZE**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PRIMA REVISIONE VIGENTE.**  
**VARIANTE PARZIALE N.10**  
**AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 5 DELLA L.R.56/77 E S.M.I.**

**PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.,**  
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativo Allegato I

**AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS ORGANO**  
**TECNICO DEL COMUNE DI GIAVENO**

**PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VAS**  
*Articolo 12 D.Lgs 152/06 e s.m.i*

In data 23 maggio 2024 alle ore 16,30, presso la sala riunioni del Servizio Urbanistica del Comune di Giaveno, in via Francesco Marchini n°2, piano primo, si è riunito l'Organo Tecnico Comunale composto dai membri designati con delibera di Giunta Comunale n°50 del 08/03/2019 nel modo seguente:

- a) il Responsabile del Servizio Urbanistica, con funzione di Presidente, in possesso di competenze tecnico scientifiche in materia di Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela paesaggistica;
- b) il Responsabile del Servizio Ambiente in possesso di competenze in materia Ambientale;
- c) un funzionario dell'Area Tecnica in possesso di competenze scientifiche all'uopo delegato dal Responsabile dell'Area Tecnica

nelle persone dei signori:

- arch. Paolo Caligaris, Responsabile dell'Area Tecnica che assume la funzione di Presidente
- arch. Silvia Antonielli, Servizio Ambiente
- arch. Tiziana Perino Duca, Servizio Urbanistica

al fine di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art.15, comma 1, del D.Lgs.152/2006 in merito alla **Variante Parziale n°10** al P.R.G.C. vigente del Comune di Coazze, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Coazze n.54 del 20/12/2023 con cui è stato individuato l'Organo Tecnico per l'espletamento delle funzioni inerenti la VAS di

competenza comunale ai sensi dell'art.7 della L.R.40/98, mediante conferimento di incarico a dipendenti del Comune di Giaveno attualmente già costituenti l'Organo Tecnico di tale comune, nelle persone dei signori sopra citati, in adempimento a quanto previsto dalla L.R. 40/98 e s.m.i. Le funzioni di segretario sono svolte dall'architetto Tiziana Perino Duca, Responsabile del Servizio Urbanistica.

In apertura dei lavori il Presidente dell'Organo Tecnico ricorda che:

- le norme relative alla procedura di VAS sono le seguenti:
  - la L.R. 14/12/1998 n.40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", ed in particolare l'art.20 inerente alla compatibilità dei piani e programmi;
  - il D.lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la parte seconda, inerente le procedure per la valutazione ambientale strategica, recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2001;
  - la D.G.R. n.21-892 del 12/01/2015 che ha per oggetto "Valutazione Ambientale Strategica - Approvazione del documento tecnico di indirizzo Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale";
  - la D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 che ha per oggetto "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della L.R. n.56 del 05/12/1977 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo)"
  - la L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.
- L'Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'Amministrazione comunale cui compete l'approvazione del piano (in questo caso il Comune di Coazze) e tale funzione può essere assicurata tramite il proprio Organo Tecnico Comunale (O.T.C.).
- In caso di Amministrazioni Comunali non dotate di un proprio O.T.C., le stesse possono avvalersi di un altro O.T.C. già istituito, come previsto dall'art.3 bis c.7 della L.R. 56/77 e s.m.i. come nel caso del Comune di Giaveno, (dotato di proprio O.T.C.), al quale è stata fatta esplicita richiesta in data 11/10/2021 prot. 6045 (registrata al protocollo del Comune di Giaveno al n. 24540 del 11/10/2021).
- Il Comune di Giaveno si è dotato di Organo Tecnico Comunale istituito con deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 08/03/2019 in adempimento a quanto disposto dalla L.R. 40/98 (ora L.R. 13/2023).
- Il documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS costituisce lo screening per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica -VAS della Variante parziale n10 al PRGC vigente del Comune di Coazze.

**PREMESSO CHE**



L'Amministrazione Comunale del Comune di Coazze ha predisposto una Variante parziale ai sensi dell'art.17, c.5 della LR56/1977 e s.m.i., finalizzata principalmente a riconsiderare alcune previsioni insediative sulla base delle attuali esigenze dei rispettivi proprietari e della collettività, operando alcune variazioni allo strumento urbanistico generale vigente, sia a livello normativa che cartografico.

Al fine di conseguire tali obiettivi è stato conferito l'incarico all'Arch Enrico Bonifetto, con studio in via Brugnone 12 a Torino, per la redazione della Variante Parziale n.10 al P.R.G.C. e per la redazione della documentazione per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS (art. 17 c. 51.r. 56/77 e s.m.i.).

In data 20/12/2023 con Deliberazione del Consiglio Comunale n°54, l'Amministrazione comunale di Coazze ha avviato le procedure di adozione della Variante Parziale n.10 al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. con i fini precedentemente esposti.

In ottemperanza ai disposti dell'art.17 della L.R.56/77 e s.m.i, comma 8, che prevede di sottoporre a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS le varianti formate ai sensi del sopracitato articolo, nel caso esse non rientrino nei casi di esclusione automatica, il Comune di Coazze ha trasmesso all'O.T.C. del Comune di Giaveno, la documentazione, richiedendone il parere tecnico.

L'O.T.C. del Comune di Giaveno, in data 25/01/2024, ha esaminato il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS predisposto dall'Arch. Enrico Bonifetto ed ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale a cui richiedere il parere tecnico:

- CITTÀ METROPOLITANA di Torino Dipartimento Ambiente e Vigilanza (PEC)
- A.R.P.A. PIEMONTE
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
- Ente gestore fognature, acquedotto: SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

ai quali il Comune di Coazze ha inviato la documentazione per l'espressione del parere tecnico richiesto.

Vista la documentazione pervenuta dal Comune di Coazze in data 24/04/2024 come di seguito elencata, per l'espletamento dell'attività richiesta all'O.T.C. del Comune di Giaveno relativa all'emissione del provvedimento di verifica in oggetto indicato:

- Relazione sull'iter del procedimento della Variante Parziale n.10 al P.R.G.C. vigente
- DD n.401 del 30/01/2024 della Città Metropolitana Dipartimento Pianificazione territoriale, Urbanistica ed Edilizia contenente il Parere Area Sviluppo sostenibile e pianificazione – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
- Parere Arpa Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest -Struttura Semplice Attività di Produzione (servizio B2.0 4 – Pratica F06\_2024\_00457\_001)
- Parere Soprintendenza Archeologia Paesaggio Belle Arti per la Città Metropolitana di Torino (prot.4119/P del 29/02/2024).

## PRESO ATTO CHE:

Il Comune di Coazze è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 151-16626 del 10/02/1997; allo strumento urbanistico generale vigente sono state apportate le seguenti varianti:

- 1) Variante strutturale 2, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 12 marzo 2001, n. 6-2408
- 2) Variante strutturale n. 3, di adeguamento al PAI, approvata con DGR 47- 9373 del 1/08/2008
- 3) Modifiche ai sensi del comma 8 art. 17 L.R. 56/77 s.m.i. approvate con Del. C.C. n. 9 del 17/02/2009;
- 4) Modifiche ai sensi del comma 8 art. 17 L.R. 56/77 s.m.i. approvate con Del. C.C. n. 23 del 13/07/2010
- 5) Variante Parziale n. 4 approvata con Deliberazione del C.C. n. 24 del 13/07/2010
- 6) Variante Parziale n. 5 approvata con Deliberazione del C.C. n. 25 del 13/07/2010
- 7) Variante Parziale n. 6 approvata con Deliberazione del C.C. n. 16 del 06/07/2011
- 8) Modifiche ai sensi del comma 12 art. 17 L.R. 56/77 s.m.i. approvate con Deliberazione del C.C. n. 22 del 23/05/2013
- 9) Variante Parziale n.7 approvata con Deliberazione del C.C.n.40 del 19/09/2014
- 10) Variante Parziale n.8 approvata con Deliberazione del C.C.n. 28 del 04/10/2022
- 11) Variante Parziale n.9 approvata con Deliberazione del C.C.n. 39 del 06/11/2023

In data 20 dicembre 2023, con deliberazione del Consiglio Comunale n°54 è stato adottato, ai sensi dell'art.17 c.5 della LUR 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante Parziale n°10 che si pone come obiettivo principale il recepimento di alcune istanze distribuite all'interno del territorio comunale, considerate di pubblico interesse in quanto espressione delle esigenze di tipo insediativo e di sviluppo economico provenienti dalla popolazione insediata, nonché coerenti con l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, rientranti nell'ordinaria attività di pianificazione e gestione urbanistica a livello locale.

In particolare, la Variante parziale in oggetto prevede interventi di completamento residenziale in aree urbanizzate od intercluse, individuazione di un'area destinata a deposito macchinari ed attrezzature, interventi minori quali la correzione di errori materiali, oltre che a specificazioni normative, e prese d'atto di modifiche al P.R.G.C. Art. 17 comma 12 nel frattempo approvate.

Preso atto che nel territorio di Coazze, oltre ai beni vincolati dal D.Lgs.42/04 art.142, sono individuati i seguenti beni paesaggistici:

- Parco Natura le SIC-ZPS Orsiera Rocciavré (Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie).
- D.M. 01/ 08/1985 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze (Galassino).

e che nessuna delle misure della Variante incide sulle aree tutelate quali SIC/ZPS e non risulta necessario acquisire il parere dell'Ente Parco Orsiera Rocciavré.

Dalla relazione tecnica del Comune di Coazze risulta che:

- il progetto preliminare della Variante Parziale n.10 al P.R.G.C., contenente tra gli elaborati anche quelli relativi al Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Vas, è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Coazze per trenta giorni consecutivi, dal 2 gennaio 2024 al 1° febbraio 2024
- nel termine stabilito non sono state presentate osservazioni di carattere ambientale da parte di associazioni o cittadini,
- sono stati prodotti i contributi dei soggetti con competenza ambientale individuati dall'O.T.C. incaricato e come sopra specificati, ad esclusione di quello da parte della Soc. SMAT.

Visti i pareri pervenuti da:

- Città Metropolitana: DD n.401 del 30/01/2024 Dipartimento Pianificazione territoriale, Urbanistica ed Edilizia contenente il Parere Area Sviluppo sostenibile e pianificazione – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
- Arpa Piemonte: Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest -Struttura Semplice Attività di Produzione (servizio B2.0 4 – Pratica F06\_2024\_00457\_001)
- Soprintendenza Archeologia Paesaggio Belle Arti per la Città Metropolitana di Torino: prot.4119/P del 29/02/2024.

Rilevato che:

- **Il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino**, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA), **ha ritenuto che la Variante in oggetto NON debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica** “ in quanto, rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, e non sono presumibili effetti ed impatti ambientali significativi sulle componenti ambientali...” esprimendo, tuttavia, alcune raccomandazioni a seguito riportate:

#### 1. Compensazioni

Le schede normative per le azioni A1 ed A2 previste dalla Variante prevedono che “il rilascio del titolo abilitativo sarà pertanto vincolato al pagamento di un contributo monetario relativo al consumo di suolo, per il recupero e la sistemazione naturalistica da attuarsi da parte dell’Amministrazione Comunale sull’area Saup 1 – Saup 1 bis (Parco urbano con contenuti naturalistici) o, in alternativa, su aree che a tale scopo potranno essere indicate dal PRGC”.

Al contrario l’azione B1 non prevede compensazioni. La relativa scheda n. 21 delle NTA riferita all’area Dma7 specifica che “[...] la sua utilizzazione non dovrà prevedere interventi di impermeabilizzazione del suolo oltre alla superficie coperta consentita. È pertanto vietato realizzare asfaltature o piattaforme cementizie, optando eventualmente per azioni di compattamento del terreno. La realizzazione di eventuali manufatti accessori non dovrà quindi comportare l’impermeabilizzazione del suolo superiore a quanto massimo previsto dalla norma (superficie coperta - 200 mq). La realizzazione di pavimentazioni esterne per l’accessibilità carrabile e per eventuali aree di manovra dovrà obbligatoriamente prevedere l’uso di materiali dotati di una Capacità Drenante Cp superiore al 70% [...]”.

Occorre considerare che anche se non è prevista l'impermeabilizzazione del suolo, la realizzazione dell'area di deposito di mezzi e macchinari comporterà lavorazioni di asportazione del terreno vegetale, erosione e compattazione del suolo e in alcuni casi la realizzazione di un idoneo sottofondo per la posa di pavimentazione drenante. Per cui l'intervento, pur preservando la permeabilità del suolo, causerà inevitabilmente una perdita della funzionalità ecosistemica attuale. Tale perdita necessita di compensata, così come la previsione di realizzazione di 200 mq di SC. Le compensazioni dovranno quindi essere previste non solo per gli interventi che comportano un consumo di suolo permanente, ma anche per gli interventi che prevedono una trasformazione reversibile del suolo consistente nella mera compattazione del terreno oppure nella realizzazione di pavimentazioni drenanti. Pertanto si ritiene opportuno inserire anche per la scheda n. 21 delle NTA riferita all'area Dma7 la necessità di compensare l'intervento. Per le medesime motivazioni anche nella quantificazione delle compensazioni per le azioni A1 e A2, occorrerà considerare anche la perdita di funzionalità ecosistemica dovuta alla realizzazione di pavimentazioni drenanti.

Riguardo alla quantificazione del contributo monetario per le compensazioni riferite al consumo di suolo, si evidenzia che la scheda n. 26 delle NTA riguardante le aree di compensazione ambientale Saup1 e Saup1bis è stata integrata in occasione della Variante parziale n. 8, con la frase: "[...] a tal fine il comune istituisce un apposito capitolo del bilancio comunale ove confluirà il contributo monetario a carico dei proponenti dell'intervento edilizio, ed adotterà apposito regolamento ove sarà determinato, per le aree di trasformazione, il valore monetario unitario a mq, in ragione del valore ecosistemico perso [...]". Nel caso in cui il suddetto regolamento non sia stato ancora adottato, si ribadisce l'importanza di definire criteri e modalità da applicare per la quantificazione del contributo monetario a carico dei proponenti degli interventi edilizi e si richiede pertanto che il Comune provveda quanto prima.

Si ricorda infine di eseguire gli interventi di compensazione contestualmente all'avvio degli interventi di trasformazione urbanistica, al fine di consentire un effettivo e contestuale bilanciamento degli impatti negativi delle trasformazioni generate dalla Variante.

- **l'ARPA, ha ritenuto di NON ESPRIMERSI sull'assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n.10, formulando alcune osservazioni ed ha proposto alcuni specifici interventi di mitigazione o compensazione.**

L'analisi territoriale effettuata da quest'Agenzia sulle aree interessate dalla Variante non evidenzia interferenze tra la stesse e le zone umide identificate cartograficamente dalla Regione Piemonte, così come sono da escludersi impatti a carico delle aree protette regionali, SIC, ZPS. Non si evidenziano criticità a carico della componente radiativa (elettrodotti, linee elettriche).

Tale analisi, come svolta dal proponente, non è stata sempre finalizzata ad evidenziare le principali sensibilità ambientali coinvolte a seguito della realizzazione della variante, soprattutto per quanto riguarda gli impatti sulla **Rete Ecologica Regionale**<sup>1</sup>, in quanto le previsioni denominate A1 e la B1 ricadono nei seguenti elementi della Rete: *Buffer zones*<sup>2</sup> (A1) e *Stepping zones*<sup>3</sup> (B1).

Di conseguenza non risulta corretto affermare che: *Gli ambiti di variante non vengono ricompresi all'interno di nessuno degli elementi costituenti la rete ecologica, facendone dedurre una scarsa rilevanza ambientale soprattutto in ragione delle destinazioni urbanistiche già previste dal piano regolatore vigente e della loro collocazione all'interno od ai margini del tessuto edificato consolidato.*

Si suggerisce di prevedere l'individuazione degli elementi di tale Rete, secondo la metodologia indicata nella nota n. 1, su tutto il territorio del comune con la finalità principale di tutelare e valorizzare il sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità ed anche da utilizzare per far ricadere ulteriori misure compensative, potenziando così gli elementi della Rete Ecologica Locale.

Sarebbe stato anche necessario descrivere puntualmente le aree interessate, evidenziando le caratteristiche della vegetazione nonostante l'affermazione che tali aree "non presentano vegetazione arborea", verificando anche la presenza di piante esotiche invasive.

Inoltre, si riscontra che la previsione **B2** non è stata descritta in una scheda nel Documento Tecnico (d'ora in poi DT), come per le altre previsioni, ma è stata analizzata solo per verificare la presenza dei vincoli elencati nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Risulta, inoltre, mancante una chiara indicazione su ortofoto dei limiti delle aree interessate nella DT, rendendone difficoltosa l'individuazione e la valutazione.

#### **Consumo suolo e compensazioni**

Per quanto riguarda gli impatti conseguenti la realizzazione della variante, si ritiene significativo quello a carico della componente suolo, in quanto sono coinvolte aree libere classificate in Classe III come capacità di uso dei suoli, e poiché tale risorsa non è rinnovabile, il suo consumo non può essere reputato trascurabile. Si precisa che il **consumo della risorsa suolo** implica, oltre alla modifica della permeabilità, anche la perdita di tutte le altre funzioni attribuite alla risorsa (Servizi Ecosistemici<sup>4</sup>).

Sono da ritenersi interventi che "consumano suolo", tutti quelli che ne comportano l'impermeabilizzazione, la compattazione e/o l'erosione, con conseguente aumento dell'artificializzazione di tale componente, considerando quindi non solo le parti che verranno impermeabilizzate ma anche quelle limitrofe, anche se vengono coinvolte piccole aree.

La Variante prevede il potenziale consumo di suolo complessivo derivante dall'introduzione di nuove aree edificabili, che in questo caso nel DT risulta essere di 1.045 m<sup>2</sup> di superficie territoriale, ma non è stato riportato l'elenco di tutte le superfici coinvolte nella variante, e non sono state considerate le superfici delle previsioni B1 e B2 (non sono state indicate neanche nelle N.d.A.). Quest'ultima area sembra essere piuttosto ampia, quindi la superficie del consumo di suolo considerata per questa Variante sembra essere sottodimensionata. Si chiede quindi di ricalcolare questa superficie al fine di quantificare correttamente il consumo di suolo della Variante, quale impatto significativo. Si specifica che la superficie da considerare per la previsione **A2** è solo quella in ampliamento, in quanto la restante parte era già stata valutata nella Variante parziale n. 8.

Si chiede inoltre di rivedere il conteggio di tutte le superfici coinvolte nella Variante e di prevedere "aree sufficienti a compensare anche tali interventi", ossia prevedere "interventi di compensazione ambientale proporzionata alla quantità di suolo libero impermeabilizzato", come specificato nelle N.d.A., al fine di rendere sostenibile ambientalmente la Variante, ricordando che sono coinvolte anche aree che ricadono nella Rete Ecologica.

Per quanto riguarda le tipologie di compensazione proposte: *area Saup 1 – Saup 1 bis (Parco urbano con contenuti naturalistici) o in alternativa, su aree che a tale scopo potranno essere indicate dal PRGC (Scheda 37 delle N.d.A.)*, si sottolinea che tali aree "alternative" dovevano essere proposte già nell'ambito di questa Variante, per consentire una adeguata valutazione della loro collocazione e tipologia, al fine di verificare che le misure compensative siano effettivamente ecologiche.

Si ricorda che Arpa aveva già specificato nel proprio contributo relativo alla Variante parziale n. 8 (prot. n. 48967 del 27/05/2022) che: *Le compensazioni richieste in questo caso dovrebbero essere omologhe, ossia dovrebbero essere in grado di recuperare gli stessi valori e le funzioni ecologiche perse. A rigore, sono da ritenersi interventi compensativi solo quelli che migliorano le condizioni di degrado del suolo, come ad esempio il recupero di un'area già compromessa dall'edificazione o un'area degradata dal punto di vista della funzionalità ecologica, in modo che vi sia un bilancio tra le funzioni perse nelle aree impattate e quelle riacquistate nelle aree recuperate.*

Inoltre, si ribadisce quanto già espresso da Arpa nel contributo tecnico relativo alla Variante parziale n.9 (prot. n. 53163 del 07/06/2023): *"le azioni compensative devono essere effettuate contestualmente alla realizzazione delle modifiche previste, per bilanciarne efficacemente gli impatti"*.

Infine, si riscontra che nelle schede N° 21 per l'area Dma 7 (intervento B1) e nella scheda n. 13bis dell'Area Rni1 (B2) delle N.d.A., non è riportata in maniera esplicita<sup>5</sup> la previsione della compensazione, come invece è stato fatto, per le destinazioni d'uso denominate (Rrc) dei Lotti di completamento; occorrerebbe riportare allo stesso modo tali precisazioni all'interno delle schede n.21 e n.13bis.

### **Gestione acque meteoriche ed invarianza idraulica**

Per una corretta gestione ed un sostenibile utilizzo della risorsa idrica, si chiede che venga garantita anche l'invarianza idraulica, come indicato dal PTCP<sub>2</sub>, per tutti gli interventi previsti con questa Variante e non solo per le previsioni del gruppo A, prevedendo quanto indicato nel seguito:

- Considerando che sono previste *“unitamente all'adozione di sistemi per il recupero delle acque meteoriche ed al raggiungimento dell'invarianza idraulica (vasche interrato di raccolta e rilascio graduale)”* si consiglia di verificare i dimensionamenti di tali opere secondo quanto indicato nell'elaborato DS6 del PTCP<sub>2</sub> al punto 4.1 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo).
- Vista la bassa soggiacenza della falda freatica in alcune aree interessate dalla Variante, essendo, ai sensi della normativa vigente, vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee delle acque meteoriche di dilavamento, si ricorda che dovranno essere adottate soluzioni tecniche di gestione e smaltimento che non determinino interferenze con la falda.

Gli accorgimenti previsti dovranno essere indicati nelle schede relative alle aree su cui si attueranno le espansioni.

### **Reti tecnologiche**

Secondo quanto descritto nel DT, l'area è ad oggi servita dalle reti tecnologiche locali. A tale proposito si ritiene opportuno che siano effettuate una serie di verifiche a carico della rete fognaria esistente e del depuratore terminale, per accertare la compatibilità delle reti e della capacità residua dell'impianto di trattamento finale al nuovo carico insediativo previsto. Tale accertamento, a parere di questo Ente è da ritenersi condizione pregiudiziale per l'attivazione delle azioni contemplate nello strumento urbanistico.

### **Vegetazione**

Nella scheda 37 è previsto che: *“Tutte le sistemazioni a verde previste per gli interventi edilizi non dovranno prevedere l'uso di specie naturalizzate in quanto non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute sulla vegetazione naturale di contorno. È pertanto prescritto l'uso esclusivo di specie autoctone”*.

A tale riguardo, si dovranno adottare le seguenti indicazioni:

- *“Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”* di cui all'Allegato B della D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017.
- *“Protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali”*, pubblicato sul sito web della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al contrasto alla diffusione delle specie esotiche invasive (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive#>).
- Si suggerisce di prevedere nelle aree verdi l'impianto di individui arborei di alto fusto e a rapido accrescimento, al fine di limitare le isole di calore e fornire ombreggiatura nei mesi estivi agli utenti delle aree.  
Sarebbe inoltre opportuno che sia le specie arboree sia le specie arbustive fossero scelte tra quelle che meglio sopportano le crisi idriche e le temperature estreme.

## Rumore

*Contributo tecnico del Gruppo Rumore - Arpa Dipartimento Torino.*

Dall'esame della documentazione prodotta si evince che gli interventi in progetto risultano sempre completamente compatibili con la Classificazione Acustica attuale e solo in alcuni casi, sebbene compatibili, il tecnico consiglia una riclassificazione delle aree normative al fine di meglio omogeneizzare il territorio.

Si concorda totalmente con la proposta di riclassificazione acustica di queste aree così come indicate dal Tecnico Competente nelle sue conclusioni.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 7 c. 6-bis L.R. 52/00, la modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla L.R. 56/77, deve essere svolta contestualmente a tali procedure.

- **La Soprintendenza Archeologia, Paesaggio, Belle Arti per la Città Metropolitana di Torino ha ritenuto che la Variante in oggetto NON debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica** in quanto:

preso atto che le aree interessate dalla Variante non ricomprendono beni storico-culturali censiti e tutelati e non è rilevata la presenza di monumenti isolati e singoli edifici e manufatti civili e rurali, con relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico;

Constatato che, sulla base della documentazione agli Atti di questa Soprintendenza, le aree oggetto della Variante non sono soggette a vincolo archeologico né su di esse sono in corso accertamenti e procedimenti di tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.,

questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza e sotto il profilo paesaggistico e archeologico, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, preso atto di quanto dichiarato nel Progetto Preliminare per la Variante Parziale n. 10, in merito alla Verifica di assoggettabilità alla VAS e relativamente agli obiettivi e ai contenuti, non valuta necessario l'assoggettamento a VAS.

Si ricordano infine gli obblighi derivanti dall'art. 41.4 del D. Lgs. 36/2023 in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico per tutte le opere pubbliche che prevedano lavori di scavo.

Si resta in attesa dei verbali e delle determinazioni del procedimento in oggetto.

## CONCLUSIONI

Preso atto dei contributi ambientali pervenuti dagli Enti esterni competenti in materia ambientale sopra richiamati.

Esaminate le relative controdeduzioni proposte dal Comune di Coazze, contenute nella relazione tecnica inviata all' O.T.C. in data 24/04/2024.

## L'ORGANO TECNICO COMUNALE

### DETERMINA DI ESCLUDERE,

ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs.152/2006 e della D.G.R. 9.6.2008 n.12-8931 e s.m.i.,

**la Variante Parziale n.10 al P.R.G.C. vigente del Comune di Coazze**, ai sensi dell'art.17 della L.R.56/77 e s.m.i., **dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, poiché, alla luce delle analisi, informazioni, motivazioni, obiettivi e dati disponibili, evidenziate anche con il supporto del contributo dei citati Enti, non si ritiene che le previsioni possano generare effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale attinente.

Con riferimento alle osservazioni fatte dalla Città Metropolitana e dall'ARPA, si prescrive al Comune di Coazze di recepirne i contributi in fase di approvazione, ed in particolare:

- Per quanto riguarda le segnalazioni della Città Metropolitana – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale:

#### **Compensazioni:**

Si inserisca, anche nella scheda D1 relativa all'area Dma7, la prescrizione introdotta per le aree di cui alle schede A1 ed A2, ovvero al termine del punto 21.2 della scheda 21, si aggiunga la seguente frase:

*“Infine, poiché l'intervento comporta un incremento delle superficie esistenti impermeabili, il rilascio del titolo abilitativo sarà pertanto vincolato al pagamento di un contributo monetario relativo al consumo di suolo, per il recupero e la sistemazione naturalistica da attuarsi da parte dell'Amministrazione Comunale sull'area Saup 1 - Saup 1 bis (Parco urbano con contenuti naturalistici) o, in alternativa, su aree che a tale scopo potranno essere indicate dal PRGC”.*

- Per quanto riguarda le segnalazioni dell'ARPA:

#### **Punto 1) Consumo di suolo e compensazioni**

Sulla relazione, al capo 10 - SINTESI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE, relativamente al consumo di suolo indotto dalla presente variante, si aggiorni il dato relativo alla superficie di mq 1.045 aggiungendo anche tutta l'estensione del lotto di cui alla scheda B1, modificando quindi la superficie del suolo consumato dalla presente variante indicata al punto 10.1 - Misure di compensazione proposte.

#### **Punto 2) –gestione acque meteoriche ed invarianza idraulica**

Sulle schede delle aree oggetto di variante, alla frase *“unitamente all'adozione di sistemi per il recupero delle acque meteoriche ed al raggiungimento dell'invarianza idraulica (vasche interrato di raccolta e rilascio graduale)”* si aggiunga la frase *“verificando i dimensionamenti di tali opere secondo quanto indicato nell'elaborato DS6 del PTCP2 al punto 4.1 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo)”*.

#### **Punto 3) – reti tecnologiche**

Considerato che non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte della SMAT, il Comune attesti di aver verificato la compatibilità delle reti esistenti e del sistema depurativo in relazione all'incremento del carico insediativo previsto.

#### **Punto 4) - vegetazione**

Nella scheda 37 PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PER LA MITIGAZIONE DELLE MODIFICHE AMBIENTALI la frase *“Tutte le sistemazioni a verde previste per gli interventi edilizi non dovranno prevedere l'uso di specie naturalizzate in quanto non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute sulla vegetazione naturale di contorno. È pertanto prescritto l'uso esclusivo di specie autoctone”* sia integrata inserendo le parole *“secondo le Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”* di cui all'Allegato B della D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017.

-----

Il presente parere viene trasmesso al Comune di Coazze affinché provveda alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune e per i successivi provvedimenti di competenza.


Se pur non materialmente allegati al presente parere, si richiamano quale parte integrante e sostanziale i pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e citati in precedenza.

Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Organo Tecnico Comunale.

Giaveno, 23/05/2024

Il Presidente dell'Organo Tecnico

Arch. Paolo Caligaris



Il Responsabile del Servizio Ambiente

Arch. Silvia Antonielli



Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Arch. Tiziana Perino Duca

